



Orientamenti agli Azionisti

sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione

4 marzo 2024

CONTENUTI

PREMESSA.....	4
RIFERIMENTI NORMATIVI E AUTODISCIPLINA.....	4
GOVERNANCE E STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
COMPOSIZIONE QUANTITATIVA.....	7
COMPOSIZIONE QUALITATIVA.....	8
REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA	8
REQUISITI DI INDIPENDENZA.....	8
INCOMPATIBILITÀ	9
AUTONOMIA DI GIUDIZIO E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE.....	9
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA E ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA	9
DISPONIBILITÀ DI TEMPO.....	11
ESPONENTI RILEVANTI	12
Presidente del Consiglio di Amministrazione	12
Vice Presidente.....	13

PREMESSA

Il presente documento contiene gli Orientamenti agli Azionisti (gli “**Orientamenti**”), che il Consiglio di Amministrazione di Bibanca S.p.A. – Gruppo BPER Banca (“**Bibanca**” o anche la “**Banca**” o la “**Società**”), in scadenza di mandato, ha formulato con l’obiettivo di identificare, sulla base dell’esperienza di governo nel triennio che va a concludersi e delle risultanze del processo di autovalutazione 2023, la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

RIFERIMENTI NORMATIVI E AUTODISCIPLINA

Le indicazioni del Consiglio di Amministrazione uscente vengono formulate tenendo conto della normativa e degli orientamenti di rango nazionale ed europeo applicabili in materia e di seguito elencati oltre che delle norme statutarie (le “**Disposizioni**”):

- art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“**TUB**”);
- art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 “*Disposizioni urgenti per la crescita, equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. “*Interlocking Directorship*”; “*Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)*” pubblicati dalla Banca d’Italia, Consob e ISVAP il 20 aprile 2012, successivamente aggiornati il 21 dicembre 2018; “*Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del DL “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”) - Frequently Asked Questions*” pubblicati da Banca d’Italia, Consob e ISVAP nel giugno 2012; Secondo aggiornamento dei Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (c.d. “divieto di interlocking”) pubblicato da Banca d’Italia, Consob e IVASS nel febbraio 2024;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*” (“**Decreto MEF**”);
- Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV (Composizione e nomina degli organi sociali) della Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 recante modifiche alle “*Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio*” del 26 marzo 2019;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e successivi aggiornamenti;
- “*Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*” della Banca Centrale Europea del dicembre 2021 (“**Guida BCE**”)¹;
- “*Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’Organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*” di EBA ed ESMA del 2 luglio 2021 (“**Orientamenti**”

¹ Disponibile al seguente [link Guida BCE](#).

EBA/ESMA”²;

- “*Orientamenti sulla governance interna*” dell’EBA del 2 luglio 2021;
- Guida BCE “*sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*” del novembre 2020 (“**Guida BCE sui Rischi climatici e ambientali**”).

In applicazione delle suddette Disposizioni è richiesto che:

- a) sotto il **profilo quantitativo**, il numero dei componenti degli organi sociali sia adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l’intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione ed i controlli;
- b) sotto il **profilo qualitativo**, gli organi siano composti da soggetti:
 - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti al ruolo e alle funzioni che sono chiamati a svolgere;
 - che soddisfino i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di giudizio, nonché i criteri di correttezza e competenza, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca;
 - dotati di professionalità adeguate, anche alla composizione dei comitati interni, e calibrate in relazione alle specificità del ruolo da ricoprire, delle caratteristiche della banca e del gruppo di appartenenza;
 - in possesso, nel loro complesso, di competenze diffuse e opportunamente diversificate, cosicché ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui faccia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie, anche in un’ottica di sostenibilità, e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
 - in ogni caso in possesso, individualmente e collettivamente, di un adeguato livello di esperienza e conoscenza del settore bancario;
 - in grado di dedicare tempo e risorse adeguate alle complessità dell’incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e i vincoli normativi previsti per le cariche in imprese concorrenti;
 - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della banca, operando con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione di Bibanca – per favorire la migliore individuazione, da parte degli Azionisti, delle candidature da proporre per il rinnovo dell’Organo Amministrativo – ritiene utile richiamare l’attenzione sulle principali previsioni delle citate Disposizioni, riguardanti la composizione del Consiglio e degli eventuali Comitati endo-consiliari, di seguito indicate nelle loro componenti essenziali:

- ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia, il numero di Consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento all’unità superiore in caso di numero decimale. Inoltre, ai sensi dello Statuto, il numero minimo di Amministratori che devono possedere il requisito dell’indipendenza è determinato in almeno due componenti ovvero tre, nel caso in cui il Consiglio sia composto da più di sette componenti;

² Disponibili al seguente [link](#) [Orientamenti EBA-ESMA](#).

- ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, nell'Organo con funzione di supervisione strategica il numero dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33% dei componenti dell'Organo (con approssimazione all'intero superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5);
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali;
- nelle banche di minori dimensioni o complessità operativa, l'eventuale istituzione di comitati endo-consiliari risponde a concrete esigenze e comunque non deve comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi aziendali al cui interno essi sono costituiti;
- gli eventuali comitati sono composti, di regola, da 3-5 membri tutti non esecutivi e ciascun comitato include almeno un componente indipendente;
- per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla disciplina in materia di parti correlate e soggetti collegati, le banche costituiscono un Comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti (almeno tre ai fini della costituzione del predetto Comitato), i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In ogni caso, le banche non quotate, di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica, possono assegnare questi compiti a singoli o più amministratori indipendenti³;
- secondo quanto raccomandato dalla Guida BCE sui Rischi climatici e ambientali, l'organo di amministrazione dovrebbe poter assegnare ruoli e competenze ai propri membri e/o, laddove presenti, ai Comitati endo-consiliari in relazione ai rischi climatici e ambientali.

È essenziale, infine, che il Consiglio sia caratterizzato dalla presenza di amministratori in possesso dell'esperienza pratica e delle conoscenze teoriche adeguate alle dimensioni e alla complessità dell'attività della Banca e, in ogni caso, idonee ad assicurare autonomia di giudizio e un livello appropriato di sana dialettica tra i componenti dell'organo con funzione di gestione e i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica.

* * * * *

Ciò premesso, in previsione della scadenza del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione di Bibanca ha svolto l'autovalutazione riferita al 2023, ultimo anno del triennio; elemento, quest'ultimo, di cui ha tenuto conto nella predisposizione del presente documento come meglio illustrato nel prosieguo.

GOVERNANCE E STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Bibanca adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo che prevede che la gestione della Società sia affidata al Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, e che le funzioni di controllo siano svolte dal Collegio Sindacale. La revisione contabile, ai sensi della normativa vigente, è invece affidata a una società di revisione legale.

³ Si precisa che, successivamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, quest'ultimo non ha proceduto alla nomina del Comitato Parti Correlate (già Comitato Amministratori Indipendenti). Le attività e le prerogative prima assegnate al comitato sono ora svolte ed esercitate congiuntamente, ai sensi e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza per Banche e della normativa interna di Gruppo, dai due componenti il Consiglio in possesso dei requisiti di indipendenza.

Fermo quanto precede, ai sensi dello Statuto il Consiglio di Amministrazione:

- nomina al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti;
- può nominare un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri (nel corso del mandato 2021-2023 il Comitato Esecutivo non è stato costituito);
- nomina il Direttore Generale.

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

Ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette e un massimo di nove membri.

L'attuale Consiglio di Amministrazione di Bibanca è composto da sette membri.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione uscente, anche alla luce del processo di autovalutazione della propria dimensione, composizione e funzionamento, ritiene che tale numero sia adeguato rispetto alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alle dinamiche di funzionamento della Banca.

Al nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà eletto dall'Assemblea, sarà richiesto in sede di valutazione dell' idoneità dei nuovi componenti di verificare la rispondenza del nuovo Organo alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, anche ai fini dell'art. 12 del Decreto MEF, secondo quanto previsto dai presenti Orientamenti e rappresentato agli Azionisti.

In linea con la vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene che:

- per quanto attiene al numero minimo di Amministratori indipendenti, ai sensi delle richiamate disposizioni normative (e, in particolare, della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia) esso dovrà essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dello Statuto, gli Amministratori in possesso del requisito dell'indipendenza dovranno essere pari a due o tre, nel caso in cui il Consiglio sia composto da più di sette componenti.
- per quanto attiene al numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il numero dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato dovrà essere pari almeno al 33% dei componenti dell'Organo, con approssimazione all'intero superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA

Il Consiglio di Amministrazione uscente, nel sottoporre agli Azionisti i propri Orientamenti sulla composizione qualitativa ottimale del futuro Consiglio di Amministrazione, ha tenuto conto di quanto emerso dal processo di autovalutazione della propria dimensione, composizione e funzionamento e del percorso di crescita e di trasformazione di Bibanca e del Gruppo intrapreso negli ultimi anni. Il Consiglio sottolinea quindi l'importanza di:

- garantire un bilanciamento fra esigenza di rinnovamento del Consiglio e continuità nella sua composizione;
- assicurare all'Organo amministrativo nel suo complesso una solida ed equilibrata combinazione di profili professionali con le necessarie conoscenze, competenze ed esperienze, con particolare considerazione per la presenza di *manager del Gruppo*, al fine di affrontare ed efficacemente gestire l'ottimizzazione del percorso di consolidamento del ruolo di Bibanca e le sfide connesse al proseguimento della crescita della Società;
- garantire che tutti i Consiglieri siano caratterizzati da assoluta autorevolezza, autonomia di giudizio e caratteristiche personali e attitudinali che consentano di assicurare una efficace collaborazione, una positiva dinamica e un dialogo costruttivo all'interno del Consiglio, nonché favorire una proficua discussione sulle proposte del vertice esecutivo della Banca;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di Consiglieri Indipendenti;
- promuovere ulteriormente i requisiti di diversità, con particolare riguardo per la diversificazione anagrafica e di genere;
- al fine di permettere un efficace e informato adempimento del ruolo di Amministratore in Consiglio e negli eventuali Comitati, identificare profili che soddisfino i requisiti e i criteri di idoneità previsti, di seguito esposti, e segnatamente: onorabilità e correttezza, indipendenza, non incompatibilità, indipendenza di giudizio e assenza di conflitti di interesse, professionalità, competenza e adeguata composizione collettiva, disponibilità di tempo.

Per pronto confronto, si riportano in allegato ai presenti Orientamenti (l'"**Allegato**") le Disposizioni sopra richiamate a cui si fa più diretto riferimento.

REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra soggetti che soddisfano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del medesimo Decreto.

Con riferimento ai criteri di correttezza, si precisa che il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nel Decreto non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Un numero minimo di Consiglieri di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia. Esso deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione (*i.e.* almeno 2 su 7). Inoltre, ai sensi dello Statuto, il numero minimo di Amministratori che devono possedere il requisito dell'indipendenza è determinato in almeno due componenti ovvero tre, nel caso in cui il Consiglio sia composto da

più di sette componenti. A tale riguardo, si ricorda che, in conformità alla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione di Bibanca ha adottato le proprie “Regole per la verifica del requisito dell’Indipendenza degli Amministratori”, i cui contenuti sono sinteticamente riportati nel citato Allegato.

INCOMPATIBILITÀ

In conformità all’art. 36 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011) e *ss.mm.ii.* recante disposizioni in merito alle “*partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari*” e al prescritto divieto ai “*titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti*”, il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai Soci che, nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo, vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma o la determinazione a risolvere eventuali incompatibilità secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

In aggiunta a quanto precede, ai sensi dell’art. 15 del Decreto MEF tutti gli Amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Deve inoltre tenersi conto delle disposizioni rilevanti in materia di indipendenza di giudizio e conflitti di interesse contenute nel Titolo III, paragrafo 9.2, degli Orientamenti EBA/ESMA e nel Paragrafo 3.3 della Guida BCE.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA E ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 7 del Decreto MEF, nonché dei criteri di competenza di cui all’art. 10 dello stesso Decreto.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa europea, tutti i candidati alla carica di Amministratore devono essere in possesso a livello individuale e collegiale di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:

- mercati bancari e finanziari;
- contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
- programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
- contabilità e revisione;
- valutazione dell’efficacia dei meccanismi di *governance* dell’ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;

- interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.

Inoltre, al fine di garantire la composizione qualitativa ottimale del nuovo Consiglio, caratterizzata da una chiara complementarietà tra i Consiglieri, le conoscenze teoriche degli Amministratori, acquisite attraverso gli studi e la formazione, dovranno essere accompagnate da un'adeguata esperienza pratica misurata tenendo conto del numero di anni di operatività e del livello di esperienza manageriale e/o consiliare maturata e dello specifico ruolo che potrebbe ricoprire ogni Consigliere (eventuali deleghe e attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a Comitati endo-consiliari). Per i profili di provenienza bancaria, si auspica che gli Azionisti selezionino i candidati in ragione delle precedenti posizioni ricoperte, della durata della carica, delle dimensioni e della complessità dell'ente creditizio presso la quale hanno rivestito cariche o funzioni, dei compiti svolti, delle dimensioni e delle caratteristiche del gruppo di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda quindi che l'insieme delle esperienze individuali e collettive dei Consiglieri sia funzionale alla comprensione dei fondamentali della Banca anche in un'ottica strategica, e che pertanto il nuovo Consiglio includa profili in possesso di un *mix* di conoscenze, competenze ed esperienze che consentano di comprendere le principali aree di *business* ed i rischi ai quali Bibanca è esposta.

In aggiunta all'adeguato livello di conoscenze teoriche ed esperienza pratica sopra richiamato, il Consiglio uscente ha definito una matrice di competenze ed esperienze differenziate per grado di diffusione atteso all'interno del Consiglio, in funzione della loro rilevanza e specifica attinenza all'attività svolta dalla Banca.

Sono stati individuati tre livelli delle competenze ed esperienze che si ritiene debbano essere presenti nel nuovo Consiglio di Amministrazione per garantire una composizione qualitativa ottimale:

- *molto diffuse*: possedute da un numero di candidati indicativamente superiore a un terzo dei membri dell'intero Consiglio;
- *diffuse*: possedute da un numero di candidati indicativamente non inferiore a un quarto dei membri dell'intero Consiglio;
- *meno diffuse*: possedute almeno da almeno un membro del Consiglio.

Conoscenze, competenze ed esperienze *molto diffuse*:

- *business* bancario;
- governo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi finanziari;
- *digital transformation, information technology e cybersecurity*;
- dinamiche del sistema economico-finanziario;

Conoscenze, competenze ed esperienze *diffuse*:

- sostenibilità con specifico riferimento alle tematiche ESG (*Environment, Social and Governance*);
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;

- profili normativi e regolamentari che regolano le attività bancaria/finanziarie;
- sistema di governo di realtà aziendali assimilabili per dimensioni e complessità a Bibanca;
- sistemi di controllo interno (*internal audit, compliance, antiriciclaggio*);
- esperienza di gestione di realtà aziendali nell'esercizio di ruoli manageriali;

Conoscenze, competenze ed esperienze meno diffuse:

- risorse umane e sviluppo organizzativo;
- esperienza in ambito *open banking*.

Il Consiglio suggerisce, infine, di privilegiare candidati che, oltre ad essere in possesso delle professionalità suindicate presentino anche le caratteristiche personali ed attitudinali quali indicate dagli Orientamenti EBA/ESMA, con particolare focalizzazione su: autorevolezza e capacità decisionale ed attitudine alla risoluzione di potenziali conflitti, capacità di comunicazione efficace, attitudine alla collaborazione e al lavoro di squadra, propensione all'ascolto.

DISPONIBILITÀ DI TEMPO

I Consiglieri sono tenuti a dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Decreto MEF.

Al fine di consentire agli Azionisti una valutazione della disponibilità di tempo da richiedere ai candidati alla carica di Amministratore e, ai candidati medesimi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, il Consiglio di Amministrazione uscente indica qui di seguito il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio, misurati con riferimento all'esercizio 2023.

ORGANO	NUMERO RIUNIONI ANNUE	DURATA MEDIA ORE
Consiglio di Amministrazione	15	02:35 ⁴

Inoltre, si evidenzia che non essendo stato costituito un Comitato Parti Correlate gli Amministratori indipendenti si sono riuniti 4 volte in relazione agli specifici compiti ad essi attribuiti dalla vigente normativa in tema di parti correlate e soggetti collegati: tali riunioni hanno avuto una durata media di 30 minuti.

Oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per i componenti Indipendenti, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni tra Amministratori Indipendenti chiamati a svolgere le funzioni previste in tema di presidio del rischio di non conformità in materia di conflitti d'interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Occorre inoltre considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle riunioni dedicate alle attività di *induction* e alla formazione ricorrente oltre che ad eventuali eventi *off-site* nel corso del triennio.

A quanto sopra vanno infine aggiunti i tempi necessari per gli eventuali trasferimenti e l'attività

⁴ La durata media al netto delle adunanze straordinarie (num.1 nel 2023) è di ore 03:00.

preparatoria in vista degli appuntamenti societari.

Il Consiglio di Amministrazione di Bibanca, in linea con le indicazioni di cui alla Guida BCE e con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e il contributo di ciascun membro alla dialettica interna dell'Organo, ha effettuato una stima, da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni:

Presidente del Consiglio	48 gg/anno
Consigliere non Esecutivo	30 gg/anno

In aggiunta a quanto precede, si rappresenta che:

- per i membri dei Comitati endoconsiliari che dovessero eventualmente essere costituiti, dovrebbe essere previsto un tempo aggiuntivo di 5 giorni;
- per i Presidenti dei medesimi Comitati, ove costituiti, dovrebbe essere previsto un tempo aggiuntivo pari ad un quinto dei giorni richiesti ai componenti dello specifico Comitato;
- per gli Amministratori indipendenti, in caso di mancata costituzione del Comitato Parti Correlate e in relazione agli specifici compiti ad essi attribuiti ai sensi della normativa vigente in tema di parti correlate e soggetti collegati, dovrebbe essere previsto un tempo aggiuntivo di 5 giorni.

Tutti i Consiglieri saranno tenuti al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e seguenti del Decreto MEF.

ESPONENTI RILEVANTI

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, consapevole dell'elevata importanza di alcuni ruoli, ritiene di esprimere specifici suggerimenti agli Azionisti in relazione alle figure di Presidente e del Vice Presidente.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto disciplinato all'interno dello Statuto (art. 28) e del dettato dell'art. 7, comma 3 del Decreto MEF, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo del Gruppo, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli organi esecutivi, ponendosi come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e degli eventuali Comitati endo-consiliari.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe pertanto:

- essere una figura di elevato profilo professionale e valoriale, riconosciuta quale autorevole, equilibrata e credibile, con una consolidata reputazione e capacità di rappresentare al meglio la Banca sul mercato e a livello istituzionale;
- svolgere con obiettività il ruolo di garanzia nei confronti di tutti gli *stakeholder* della Banca;
- saper garantire il buon funzionamento del Consiglio nel suo complesso, favorendo la dialettica interna e il processo decisionale;
- avere idealmente maturato esperienze analoghe quale Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Comitati endo-consiliari in società comparabili a Bibanca per dimensione e/o complessità; in ogni caso avere maturato pregresse esperienze in organi

sociali di realtà comparabili per livello di complessità;

- preferibilmente avere avuto esposizione al *business* bancario e alla regolamentazione finanziaria e creditizia;
- possedere autonomia di giudizio e onestà intellettuale, capacità di sintesi, di mediazione e comunicazione.

Vice Presidente

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, come disciplinato dallo Statuto (art. 29) sostituisce il Presidente in ogni attribuzione nei casi di sua assenza o impedimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, dello Statuto, il Consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, da uno a due Vice Presidenti.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe pertanto:

- essere una figura autorevole capace di rappresentare, ove necessario, la Banca;
- avere maturato esperienze pregresse in organi sociali di realtà complesse, possibilmente in ruoli di *leadership*;
- preferibilmente avere avuto esposizione al *business* bancario e alla regolamentazione finanziaria e creditizia;
- possedere autonomia di giudizio e onestà intellettuale, capacità di sintesi, di mediazione e comunicazione.

Nell'individuare i profili per il Consiglio, sarà importante garantire la compatibilità degli Esponenti rilevanti sopra descritti in termini di interpretazione e valorizzazione dei rispettivi ruoli a beneficio di un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Banca.